

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI(GESCAL) NEL COMUNE DI BRIN-

DISI- QUARTIERE S.ELIA- LOTTO "B".-

(Programma di intervento n.194) -

- Importo al netto di ribasso - £. 176.864.827 -

- Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE

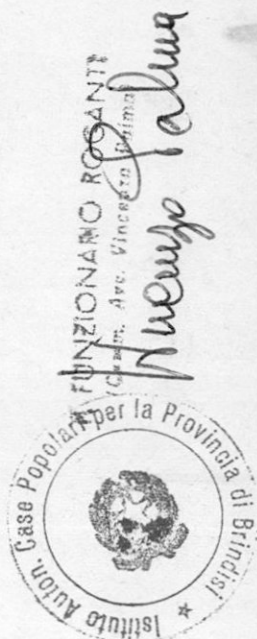
DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

- Repertorio n. 5154

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto, addi *diciannove*
del mese di *febbraio* in Brindisi e nella Sede del
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via G.Battista Casimiro n.17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con
Ordinanza n. 4/68 in data 1/2/1968 del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al-
la stipula dei contratti relativi alle costruzioni
nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dello
art.151 e 153 del T.U. approvato con R.D.28.4.1938,
n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge
2.7.1949 n. 408, si sono personalmente costituiti:



Registrato a Brindisi li 24-2-1968

al N. 346 Mod. 1 Vol. //

Esatte lire Undicimila

Il DIRETTORE ~~di~~ *Illegibile*

Illegibile

1)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Geom. Amleto Casadio, nato a Ravenna il 26.12.1921 e ivi residente alla via Maggiore n.63, quale Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal Consiglio di Amministrazione dell'inanzi citato Consorzio con delibera n.310 del 28 Novembre 1967, che al presente atto si allega in copia notarile (Allegato n.1).-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE:

A)- CHE il Consiglio di Amministrazione della Gestione case per lavoratori- in applicazione di quanto stabilito dalla legge 14.2.1963, n.60 e dallo art.31/1 del Regolamento di Attuazione, ha deliberato il conferimento degli incarichi di Stazione

appaltante:

- con nota Prat. 1/D T. del 15.4.1965 per costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 1° piano triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di L. 993,4 di cui mil. 596,2 destinati all'area di sviluppo industriale;

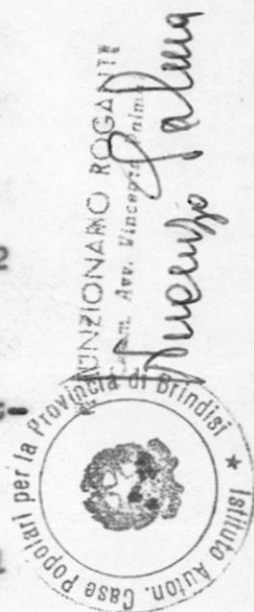
- con nota Prat. n. A. a. s. - 15/2 del 30.7.1965 - Settore II- per la realizzazione nella provincia di Brindisi di n. 5 alloggi da destinarsi ai dipendenti del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile;

- con nota Prat. n. A- a s. - 15/2 del 30.7.1965 - Sezione II- per la realizzazione nella provincia di Brindisi di n. 6 alloggi da destinarsi ai dipendenti del Ministero dell'Interno;

- con nota Prat. n. A- a s. - 15/2 del 30.7.1965 - Settore II- per la realizzazione nella provincia di Brindisi di n. 11 alloggi da destinarsi ai dipendenti del Ministero della Difesa;

- con nota Sett. I-Rip. I- Ufficio I-n. 2932 del 30 luglio 1966 per costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 2° Piano Triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di L. 801,0 di cui mil. 550,0 destinati alle zone di sviluppo industriale della provincia.-

B)- CHE la Cescal, con nota Prat. N. Brindisi (I-II)



1+2 Prot. II/2-1 n. 10092 del 4.5.1966, ha comunicato di avere approvato il 25/3/1966 il programma di intervento n. 194 per costruzioni in Brindisi;

C)- Che allestito il Progetto, relativo alla costruzione di due palazzine, con 5 elementi di scala, composte di n. 30 alloggi con n. 188 vani in Brindisi - Quartiere S. Elia- Lotto " A ", a cura del Gruppo di Progettazione integrata composto dall' Arch. Fortunato Pignatelli, Ing. Italo Perretti, Ing. Corrado Travaglini, Ing. Leonardo Potì, Ing. Nerina Vivarelli-Scarascia, Ing. Franco D'Alonzo, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 88 del 22.12.1967 per un ammontare complessivo di L. 197.412.861 di cui L. 187.714.739, a base d'asta; autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D)- CHE DISPOSTA la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 7.2.1968 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n. 29 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 22-gennaio 1968, n. 527 (Allegato n. 2), stabilendosi

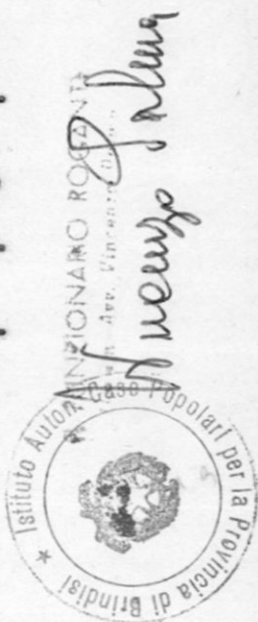
al 6 febbraio 1968 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 7.2.1968, come da relativo verbale (Allegato n. 3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna col ribasso d'asta di L. 5,78% (lire cinque e centesimi settantotto per cento) ;

F)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Alleg. n. 4) e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. --

CIO' PREMESSO : le costituite parti convengono quanto segue: --

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati compresi i disegni del progetto di costruzione (Allegati da n. 5/1 a n. 5/55) tutti controfirmati dal Sig. Geom. Amleto Casadio in nome e per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia di Ravenna, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel



quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna " IMPRESA " .-

ART. 2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede al Consorzio delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna la quale, a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Casadio Geom. Amleto, accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori nel Comune di Brindisi-Quartiere S. Elia - Lotto "A" - giusto progetto redatto dal Gruppo di progettazione integrata composto dall'Arch. Pignatelli ed altri ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n. 88 del 22.12.967- per l'importo complessivo di L. 197.412.861 (Lire Centonovantasettemilioni quattrocentododicimilaottocentosessantuno) di cui L. 187.714.739- in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di L. 5,78% (Lire cinque e centesimi settantotto per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a Lire 176.864.827 -(Lire centosettantaseimilioni-

ottocentosessantaquattromilaottocentoventisette).-
ART. 3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i



termini previsti dalla vigente legislazione sui Lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna presta, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n. 422, la cauzione provvisoria di L. 914.324 - (Lire novecentoquattordicimilatrecentoventiquattro), mediante versamento di L. 914.324 al Banco di Napoli Filiale di Brindisi-Tesoriere dell'Istituto - giusta reversale n. 40 del 19.2.1968, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto come per Legge.

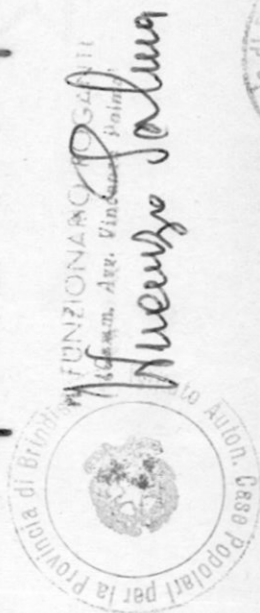
ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale

e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 nu-



mero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'espresso preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana dalla struttura e dimensione

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART. 12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi dei subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti

in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART. 14°)- Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune .-

ART. 15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonchè le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del pre-

sente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 febbraio 1963, n.60 e 11 ottobre 1963, n. 1471.-

ART.16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa - il contributo di Lire L. 1,00% (Lire una per mille)- dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.) , nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

ART.17°)- Si allega al presente contratto copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio delle inserzioni n.168 del 7 luglio 1967 (Allegato n.6) contenente lo statuto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e lavoro.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto

e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello articolo 33 della Legge 14 febbraio 1963, n.60-

Il presente atto consta di cinque fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate tredici e righe quindici sino a questo punto della quattordicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to: Ubaldo Vallarino ;

" Amleto Casadio ;

" Avv.Vincenzo Palm,funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE



per uso amministrativo.

23 FEB. 1968

FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palm

Vincenzo Palm